

**Parere del Comitato europeo delle regioni — Tassazione dell'economia digitale**

(2019/C 86/03)

<b>Relatore:</b>	Jean-Luc VANRAES (BE/ALDE), consigliere comunale di Uccle
<b>Testi di riferimento:</b>	Proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa
	COM(2018) 147 final
	Proposta di Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali
	COM(2018) 148 final

**I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO**

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali

**Emendamento 1**

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
L'ISD dovrebbe essere applicata ai <b>sol</b> i ricavi derivanti dalla fornitura di <b>taluni</b> servizi digitali. <b>I servizi digitali dovrebbero essere quelli</b> che dipendono maggiormente dalla creazione di valore da parte degli utenti <b>e per i quali</b> è generalmente maggiore il divario tra il luogo in cui i ricavi sono tassati e quello in cui il valore è creato. <b>Dovrebbero essere tassati i ricavi derivanti dal trattamento dei contributi degli utenti, non la partecipazione degli utenti in sé.</b>	L'ISD dovrebbe essere applicata ai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali che dipendono maggiormente dalla creazione di valore da parte degli utenti, <b>dalla trasmissione dei dati degli utenti atta a generare entrate e dalla loro capacità di svolgere attività e fornire servizi a distanza senza una presenza fisica. In tali casi</b> è generalmente maggiore il divario tra il luogo in cui i ricavi sono tassati e quello in cui il valore è creato.

**Motivazione**

La limitazione dell'ambito di applicazione dell'ISD al solo trattamento dei contributi degli utenti è giuridicamente discutibile.

**Emendamento 2**

## Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>In particolare, i ricavi imponibili dovrebbero essere quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: i) la collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia; ii) la messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti (talvolta denominati «servizi di intermediazione»); e iii) la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali. Se non vengono ottenuti ricavi dalla fornitura di tali servizi, l'ISD non dovrebbe essere dovuta. Gli altri ricavi ottenuti dall'entità che fornisce tali servizi, ma che non derivano direttamente da tali forniture, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.</p>	<p>In particolare, i ricavi imponibili dovrebbero essere quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: i) la collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia; ii) la messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti (talvolta denominati «servizi di intermediazione»); e iii) la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali, <b>se atta a generare entrate</b>. Se non vengono ottenuti ricavi dalla fornitura di tali servizi, l'ISD non dovrebbe essere dovuta. Gli altri ricavi ottenuti dall'entità che fornisce tali servizi, ma che non derivano direttamente da tali forniture, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.</p>

**Motivazione**

La limitazione dell'ambito di applicazione dell'ISD al solo trattamento dei contributi degli utenti è giuridicamente discutibile.

**Emendamento 3**

## Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Ricavi imponibili</p> <p>1. I ricavi derivanti dalla fornitura di ciascuno dei seguenti servizi da parte di un'entità sono considerati «ricavi imponibili» ai fini della presente direttiva:</p> <p>a) la collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia;</p> <p>b) la messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti;</p> <p>c) la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali.</p>	<p>Ricavi imponibili</p> <p>1. I ricavi derivanti dalla fornitura di ciascuno dei seguenti servizi da parte di un'entità sono considerati «ricavi imponibili» ai fini della presente direttiva:</p> <p>a) la collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia;</p> <p>b) la messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti;</p> <p>c) la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali, <b>se atta a generare entrate</b>.</p>

**Motivazione**

Evidente.

**Emendamento 4**

Articolo 10, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Articolo 10	Articolo 10
Identificazione	Identificazione
[...]	[...]
2. La comunicazione è effettuata per via elettronica entro <b>e non oltre 10 giorni lavorativi dalla fine del</b> primo periodo d'imposta per il quale il soggetto passivo è debitore dell'ISD in conformità della presente direttiva (il «primo periodo di imposta»).	2. La comunicazione è effettuata per via elettronica entro <b>la fine del primo mese successivo al</b> primo periodo d'imposta per il quale il soggetto passivo è debitore dell'ISD in conformità della presente direttiva (il «primo periodo di imposta»).

**Motivazione**

Il termine di dieci giorni lavorativi è troppo breve.

**Emendamento 5**

Articolo 11, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Articolo 11	Articolo 11
Numero di identificazione	Numero di identificazione
1. Lo Stato membro di identificazione attribuisce al soggetto passivo un numero di identificazione individuale ai fini dell'ISD e comunica tale numero al soggetto passivo per via elettronica entro 10 giorni <b>lavorativi</b> dal giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione a norma dell'articolo 10.	1. Lo Stato membro di identificazione attribuisce al soggetto passivo un numero di identificazione individuale ai fini dell'ISD e comunica tale numero al soggetto passivo per via elettronica entro 10 giorni <b>di calendario</b> dal giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione a norma dell'articolo 10.

**Motivazione**

Considerate le discrepanze nei giorni festivi tra i diversi Stati membri e persino tra le varie regioni, è più opportuno parlare di «giorni di calendario» piuttosto che di «giorni lavorativi». La stessa considerazione vale anche per l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 14, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafi 1 e 3, l'articolo 21, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 1.

**Emendamento 6**

Articolo 12, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p data-bbox="177 412 292 441"><i>Articolo 12</i></p> <p data-bbox="177 546 624 575">Cancellazione dal registro di identificazione</p> <p data-bbox="177 680 220 710">[...]</p> <p data-bbox="177 815 783 956">2. Lo Stato membro di identificazione <b>cancella il</b> soggetto passivo <b>dal</b> registro di identificazione al termine del periodo di 60 giorni <b>lavorativi</b> successivi alla fine del periodo d'imposta nel corso del quale l'informazione di cui al paragrafo 1 è stata comunicata.</p>	<p data-bbox="798 412 912 441"><i>Articolo 12</i></p> <p data-bbox="798 546 1244 575">Cancellazione dal registro di identificazione</p> <p data-bbox="798 680 841 710">[...]</p> <p data-bbox="798 815 1404 956">2. Lo Stato membro di identificazione <b>annulla l'iscrizione del</b> soggetto passivo <b>nel</b> registro di identificazione al termine del periodo di 60 giorni <b>di calendario</b> successivi alla fine del periodo d'imposta nel corso del quale l'informazione di cui al paragrafo 1 è stata comunicata.</p>

**Motivazione**

Le posizioni fiscali non possono essere cancellate dopo 60 giorni per considerazioni legate ai termini di prescrizione vigenti e alla necessità di conservare i mezzi di prova. Per quanto riguarda i «giorni lavorativi», la motivazione è la stessa della proposta di emendamento precedente.

**Emendamento 7**

Nuovo articolo 26, comma 2 bis

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p data-bbox="798 1666 1404 1780"><b><i>Sarà abrogata non appena la direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa sarà adottata ed entrerà in vigore a partire dalla data di recepimento.</i></b></p>

**Motivazione**

L'imposta sui servizi digitali è intesa come misura temporanea e non può assumere carattere permanente. Se l'imposta sui servizi digitali continuasse ad essere applicabile anche dopo l'entrata in vigore della direttiva relativa alla presenza digitale significativa, le imprese rischierebbero di subire una doppia imposizione.

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa

### Emendamento 8

Articolo 4, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Articolo 4</p> <p>Presenza digitale significativa</p> <p>[...]</p> <p>3. Si considera che esista una «presenza digitale significativa» in uno Stato membro nel corso di un periodo d'imposta se l'attività svolta attraverso di essa consiste interamente o in parte nella fornitura di servizi digitali tramite un'interfaccia digitale e se sono soddisfatte <b>una o più</b> delle seguenti condizioni per quanto riguarda la fornitura di tali servizi da parte dell'entità che esercita l'attività, considerata congiuntamente alla fornitura di tali servizi tramite un'interfaccia digitale da parte di ciascuna delle imprese associate di tale entità a livello aggregato:</p> <p>a) la parte dei ricavi totali ottenuti nel corso di tale periodo d'imposta e derivanti dalla fornitura di tali servizi digitali a utenti situati nello Stato membro considerato nel corso di detto periodo d'imposta è superiore a <b>7 000 000</b> EUR;</p> <p>b) il numero di utenti di uno o più di tali servizi digitali che sono situati nello Stato membro considerato nel corso di tale periodo d'imposta è superiore a 100 000;</p> <p>c) il numero di contratti commerciali per la fornitura di servizi digitali che sono conclusi nel corso di tale periodo d'imposta da parte di utenti situati nello Stato membro considerato è superiore a 3 000.</p> <p>[...]</p>	<p>Articolo 4</p> <p>Presenza digitale significativa</p> <p>[...]</p> <p>3. Si considera che esista una «presenza digitale significativa» in uno Stato membro nel corso di un periodo d'imposta se l'attività svolta attraverso di essa consiste interamente o in parte nella fornitura di servizi digitali tramite un'interfaccia digitale e se sono soddisfatte <b>almeno due</b> delle seguenti condizioni per quanto riguarda la fornitura di tali servizi da parte dell'entità che esercita l'attività, considerata congiuntamente alla fornitura di tali servizi tramite un'interfaccia digitale da parte di ciascuna delle imprese associate di tale entità a livello aggregato:</p> <p>a) la parte dei ricavi totali ottenuti nel corso di tale periodo d'imposta e derivanti dalla fornitura di tali servizi digitali a utenti situati nello Stato membro considerato nel corso di detto periodo d'imposta è superiore a <b>10 000 000</b> EUR;</p> <p>b) il numero di utenti di uno o più di tali servizi digitali che sono situati nello Stato membro considerato nel corso di tale periodo d'imposta è superiore a 100 000;</p> <p>c) il numero di contratti commerciali per la fornitura di servizi digitali che sono conclusi nel corso di tale periodo d'imposta da parte di utenti situati nello Stato membro considerato è superiore a 3 000.</p> <p>[...]</p>

#### Motivazione

La soglia di 7 milioni di EUR per la costituzione di una stabile organizzazione, prevista per l'applicazione della nuova normativa, deve essere innalzata, dal momento che una soglia così bassa può ostacolare la digitalizzazione. Inoltre, in taluni settori, come quello dei contratti di manutenzione, vi è il rischio che la soglia di 3 000 contratti commerciali sia superata rapidamente. Per parlare di «presenza digitale significativa», pertanto, è opportuno che siano soddisfatte, cumulativamente, almeno due delle condizioni poste.

**Emendamento 9**

## Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Articolo 5</p> <p>Utili attribuibili alla presenza digitale significativa o in relazione alla presenza digitale significativa</p> <p>1. Gli utili che sono attribuibili a una presenza digitale significativa o in relazione a essa in uno Stato membro sono soggetti <b>unicamente</b> al regime di imposta sulle società di tale Stato.</p>	<p>Articolo 5</p> <p>Utili attribuibili alla presenza digitale significativa o in relazione alla presenza digitale significativa</p> <p>1. Gli utili che sono attribuibili a una presenza digitale significativa o in relazione a essa in uno Stato membro sono soggetti al regime di imposta sulle società di tale Stato.</p>

**Motivazione**

Il termine «unicamente» lascia intendere che si applica un sistema di credito e deve, pertanto, essere espunto. Gli Stati membri che prevedono un procedimento di compensazione per l'imposta sulle società, altrimenti, si sentirebbero tenuti a introdurre un sistema di credito.

**Emendamento 10**

## ALLEGATO II

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Elenco dei servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera f):</p> <p>a) hosting di siti web e di pagine web,</p> <p>b) manutenzione automatica di programmi, remota e online,</p> <p>c) amministrazione remota di sistemi,</p> <p>d) conservazione (warehousing) dei dati online, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente,</p> <p>e) fornitura online di spazio sul disco in funzione delle richieste,</p> <p>f) accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti,</p> <p>g) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari,</p> <p>h) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti,</p>	<p>Elenco dei servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera f):</p> <p>a) hosting di siti web e di pagine web,</p> <p>b) manutenzione automatica di programmi, remota e online,</p> <p>c) amministrazione remota di sistemi,</p> <p>d) conservazione (warehousing) dei dati online, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente,</p> <p>e) fornitura online di spazio sul disco in funzione delle richieste,</p> <p>f) accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti,</p> <p>g) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari,</p> <p>h) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti,</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
i) installazione automatica online di filtri per i siti web,	i) installazione automatica online di filtri per i siti web,
j) installazione automatica online di sbarramenti (firewalls),	j) installazione automatica online di sbarramenti (firewalls),
k) accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica,	k) accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica,
l) accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi,	l) accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi,
<b>m) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche,</b>	m) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web,
<b>n) abbonamento a giornali o riviste online,</b>	n) informazioni online generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo,
o) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web,	o) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web,
<b>p) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche online,</b>	p) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet,
q) informazioni online generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo,	q) accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari,
r) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web,	r) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni,
s) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet,	s) accesso o scaricamento di film,
t) accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari,	t) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari,
u) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni,	u) accesso a giochi online automatici dipendenti da Internet o da reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri,

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>v) accesso o scaricamento di film,</p> <p>w) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari,</p> <p>x) accesso a giochi online automatici dipendenti da Internet o da reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri,</p> <p>y) tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato impartito attraverso Internet o reti elettroniche analoghe, la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga sono utilizzati semplicemente come strumento di comunicazione tra il docente e lo studente,</p> <p>z) libri di esercizi completati dagli studenti online e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.</p>	<p>v) tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato impartito attraverso Internet o reti elettroniche analoghe, la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga sono utilizzati semplicemente come strumento di comunicazione tra il docente e lo studente,</p> <p>w) libri di esercizi completati dagli studenti online e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.</p>

### **Motivazione**

Il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche non differisce, di fondo, dall'offerta di contenuto su supporto cartaceo.

## **II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

### **Osservazioni generali**

1. sottolinea che, per esplicare il suo potenziale, il mercato unico digitale dell'UE ha bisogno di un quadro fiscale moderno e stabile in grado di stimolare l'innovazione, ovviare alla frammentazione del mercato e consentire a tutti i soggetti di sfruttare le nuove dinamiche di mercato in condizioni di equità ed equilibrio;
2. deplora che talune imprese, soprattutto aziende che operano principalmente nell'economia digitale, siano assoggettate a una tassazione eccessivamente bassa. È, invece, importante che il regime dell'imposta sulle società assicuri pari condizioni e che tutti gli attori contribuiscano in modo equilibrato ed equo;
3. osserva che le imprese tradizionali, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, subiscono infatti una concorrenza fiscale sleale. Proprio a causa di tale concorrenza fiscale svantaggiosa, molte di esse incontrano grandi difficoltà a sopravvivere;

4. constata che i regimi fiscali attuali non sono più adeguati al contesto economico odierno, caratterizzato da globalizzazione, mobilità, tecnologie digitali, nuovi modelli imprenditoriali e strutture aziendali complesse. I vecchi principi adatti al XX secolo sono ormai insufficienti: la società del XXI secolo necessita di nuovi modelli e lo status quo non è un'alternativa percorribile;
5. plaude al fatto che la Commissione proponga iniziative nel campo della tassazione dei servizi digitali e dia ulteriore impulso al dibattito internazionale chiarendo come possano essere ripensati i principi fiscali in vigore. L'adozione di iniziative divergenti da parte degli Stati membri o delle regioni rischia di pregiudicare significativamente il mercato unico;
6. rileva che le imposte sono raramente popolari, e le nuove imposte lo sono ancor meno, ma sono essenziali per garantire la buona salute delle finanze pubbliche. Ampliare la base imponibile tassando correttamente quei servizi digitali che al momento sono soggetti a un'imposta eccessivamente bassa, o non sono tassati per nulla, consente ai governi di applicare aliquote d'imposta nominali ragionevoli al lavoro e all'attività economica, o persino di concedere sgravi fiscali, in particolare alle nuove e alle piccole imprese;
7. osserva che, in ultima analisi, la soluzione deve essere messa a punto a livello mondiale, onde gestire meglio i vantaggi della globalizzazione attraverso una buona governance mondiale e norme valide a livello internazionale. Accoglie pertanto con favore la stretta cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e l'OCSE per progredire verso una soluzione internazionale;
8. plaude al lavoro svolto dall'OCSE con la partecipazione di 110 paesi, in merito al quale, il 16 marzo 2018, è stata pubblicata una relazione intermedia dal titolo *Tax Challenges Arising from Digitalization — Interim Report 2018* (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione — Relazione intermedia 2018);
9. stima che, in attesa di una soluzione globale a livello dell'OCSE, che purtroppo, con ogni probabilità, non potrà essere approvata e applicata a breve, occorra trovare una soluzione temporanea a livello della Commissione. Le soglie proposte non devono avere un impatto negativo sulle microimprese o sulle PMI;
10. ritiene incontestabile che qualsiasi servizio che dia luogo a una remunerazione, sia esso digitale o meno, debba essere opportunamente tassato. Sarà importante stabilire un adeguato massimale di reddito e rendere tassabile solo la parte eccedente, in modo che non ne derivi un impatto negativo per le microimprese e le PMI. Un altro fattore essenziale sarà quello di capire dove le imprese che operano nel settore dell'economia digitale generano i propri guadagni; in tale contesto occorre prestare particolare attenzione a come tassarli evitando la doppia imposizione, a come prevenire l'elusione fiscale e a come ripartire equamente il gettito internazionale così generato in modo tale che tutti gli Stati membri ne beneficino.

#### **Imposta sui servizi digitali**

11. osserva che il campo di applicazione di un'imposta sui servizi digitali deve essere definito con la massima attenzione. Per essere efficaci, le definizioni non devono prestarsi a interpretazioni diverse. I regimi fiscali più efficienti sono quelli semplici, trasparenti e inequivocabili;
12. fa notare che l'imposta sui servizi digitali proposta dalla Commissione verrebbe applicata sul volume d'affari, e non sugli utili, per cui anche imprese che non generano alcun profitto potrebbero essere tenute a versarla. Il CdR osserva che tale approccio si discosta dal sistema seguito a livello mondiale per le imposte sulle società, che è basato invece sulla tassazione degli utili. D'altro canto è vero anche che molti dei modelli aziendali applicati dalle imprese digitali si basano, nella fase iniziale, su una perdita;
13. rileva che un siffatto trasferimento della tassazione può tuttavia andare a vantaggio dei grandi paesi con molti consumatori, nei quali le imprese interessate possono detrarre le perdite dalla propria base imponibile per l'imposta sulle società, e a svantaggio dei piccoli paesi esportatori. Il CdR sottolinea che qualsiasi soluzione al problema della tassazione dei modelli di impresa digitali deve portare a un risultato economico giusto ed equo per tutte le economie dell'UE;
14. deplora che non sia prevista una clausola di cessazione dell'efficacia o un altro meccanismo volto a garantire la revoca della misura fiscale temporanea qualora sia individuata una soluzione a più lungo termine.

#### **Presenza digitale significativa**

15. osserva che, conformemente alla normativa vigente, il paese in cui avviene la cessione non percepisce alcuna imposta sulle società qualora si tratti di imprese digitali non presenti fisicamente sul suo territorio. Il CdR si compiace quindi che il calcolo della base imponibile si basi sulla «presenza digitale significativa»;
16. rileva che gli attuali sistemi di tassazione delle imprese nel mondo si basano sulla valutazione degli utili attribuibili a ciascuna giurisdizione pertinente. La tassazione si basa sul luogo in cui è creato il valore. Data la difficoltà di stabilire in che punto della catena del valore si realizzi l'utile, occorre individuare principi universali sui modi per valutare dove viene creato il valore;

17. sottolinea l'importanza che gli altri sviluppi nel settore della tassazione delle imprese siano in linea con i risultati già conseguiti nel quadro dell'accordo sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (*Base Erosion and Profit Shifting* — BEPS). Uno dei principi di tale accordo è quello di attribuire gli utili ai paesi in funzione del luogo di creazione del valore;

18. ritiene che la soglia di 7 milioni di EUR per la costituzione di una stabile organizzazione, prevista per l'applicazione della nuova normativa, debba essere innalzata, dal momento che una soglia così bassa può ostacolare la digitalizzazione.

#### **Dimensione locale e regionale**

19. fa notare che, sebbene l'imposta sui servizi digitali o la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa non riguardino direttamente le imposte locali e regionali, l'introduzione di simili imposte può comunque influire sul gettito fiscale degli enti locali e regionali. In taluni Stati membri, infatti, le imposte locali o regionali sono riscosse a partire dalla base imponibile nazionale e/o gli enti locali e regionali ricevono una quota del gettito dell'imposta nazionale sulle società;

20. esorta gli Stati membri a condividere l'imposta sui servizi digitali con gli enti locali e regionali in misura proporzionale rispetto alla quota dell'imposta nazionale sulle società che essi ricevono.

#### **Impatto dell'imposta sui servizi digitali e di altre recenti misure**

21. rileva che la valutazione d'impatto realizzata non è purtroppo sufficientemente esauriente. La Commissione non ha valutato quale sarà l'impatto della misura temporanea su investimenti, start-up, occupazione e crescita. La valutazione d'impatto, inoltre, non chiarisce quale sarebbe l'effetto delle proposte sulle piccole e medie imprese o sugli enti locali e regionali, in particolare in materia di bilancio;

22. invita pertanto la Commissione a integrare la valutazione d'impatto con un'analisi dei potenziali effetti della misura temporanea su tali soggetti. Devono essere esaminati inoltre gli effetti sulle entrate dei piccoli e grandi Stati membri, così come l'impatto delle misure collegate all'attuazione dell'accordo BEPS in diversi Stati membri e della riforma fiscale statunitense.

Bruxelles, 6 dicembre 2018

*Il presidente  
del Comitato europeo delle regioni*

Karl-Heinz LAMBERTZ

---